

Circolare del ministero dell'Interno

Doppia licenza per videolotterie

di Marilisa Bombi

Installare le videolotterie, la nuova tipologia di gioco uscita lo scorso anno dal cappello della legge pro-Abruzzo e che dovrebbe soppiantare gli apparecchi con vincita di denaro di prima generazione, non sarà facile com'è stato invece per le new slot. Lo spiega il Ministero dell'interno, con la circolare 557/PAS.7801.12001(1) che mette le mani avanti e fornisce alcune indicazioni operative alle questure. La necessità di chiarire alcuni aspetti problematici per i videoterminali è conseguente al fatto che con la legge 73/2010 è stato disposto che per la gestione delle sale ove saranno installate le VLT è necessaria la licenza prevista dall'art. 88 del tulps, ovvero la medesima autorizzazione necessaria per l'apertura delle sale scommesse. Ma questo fatto, evidenzia il Ministero nella citata nota, non può far ritenere che chi è in possesso della licenza per l'attività di scommesse, sia per questo anche legittimato ad installare le VLT. Viceversa, afferma il direttore del Dipartimento della pubblica sicurezza, chi è autorizzato ad installare le VLT, non può considerarsi implicitamente autorizzato ad accettare scommesse. Due licenze per un'unica sede, quindi, ma ciò deriva dal fatto che deve trovare applicazione quanto dispone l'art. 194 del regolamento di esecuzione al Tulps il quale testualmente prevede che "Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione". Una situazione quindi ben diversa da quanto è stato stabilito alcuni anni fa per le new slot. Infatti, la licenza per la loro installazione era stata richiesta soltanto per quei locali che non erano già muniti dell'autorizzazione prevista dall'art. 86 del Tulps per l'esercizio di altra attività, bar e sale giochi in primis. Ma in quel caso, sottolinea la circolare, era stata introdotta con legge una precisa esclusione all'applicabilità dell'art. 194, eccezione che la legge 73/2010 non ha reiterato per le VLT. **Un occhi di riguardo è riservato ai comuni ricordando agli uffici periferici del Ministero che la competenza in materia di orari degli esercizi commerciali e dei pubblici esercizi, comprese quindi sale dedicate alle VLT, spetta al sindaco.**

Vlt. La Circolare del Ministero dell'Interno: sugli orari di apertura delle sale decide il Sindaco

In [Leggi&Diritto](#)

venerdì 13 agosto 2010 - 10:20:29

(Jamma) La circolare del Ministero degli Interni relative alle Vlt del 23 giugno 2010 ricorda che la norma relativa alla autorizzazione per l'installazione di Vlt è contenuta nel comma 5 dell'art. 9 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 22 febbraio 2010 in cui si stabilisce che "Ai fini dell'esercizio della raccolta del gioco, nelle sale di cui al comma 1, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari delle sale stesse, della licenza di cui all'articolo 88 del T.U.L.P.S.". Diversamente da quanto previsto per gli apparecchi da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lett. a), l'installazione degli congegni tipo Vlt necessita del rilascio da parte dell'autorità questorile di un nuovo titolo di polizia riconducibile, quanto a validità, all'art. 88 del t.u.l.p.s..

Infatti, il riferimento esplicito della novella legislativa all'art. 88 del t.u.l.p.s. induce a prendere atto che deve trovare applicazione l'art. 194 del Regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s. approvato con R. D. 635/1940 in cui si prevede testualmente che "Nei pubblici esercizi non sono permessi i giuochi, ove non ne sia stata data espressa autorizzazione".

Non c'è dubbio che l'installazione degli apparecchi in discussione necessita di un nuovo titolo autorizzatorio, anche in considerazione del fatto che l'art. 88 del t.u.l.p.s., come noto, disciplina l'accettazione di scommesse; la legge 73/2010, non incidendo sul tenore letterale della disposizione di pubblica sicurezza, stabilisce unicamente che l'installazione degli apparecchi automatici da gioco di cui all'art. 110 comma 6 lettera b) del t.u.l.p.s. sia consentita in forza dell'art. 88 del t.u.l.p.s..

Tanto considerato, si osserva che, se dovesse ritenersi sufficiente la licenza relativa all'accettazione scommesse per esercitare entrambe le attività, è ipotizzabile, ad esempio, che una persona autorizzata a raccogliere scommesse, richiamando il disposto della legge 73/2010, potrebbe ritenersi surrettiziamente legittimata ad installare apparecchi da gioco.

Viceversa, non può escludersi che la persona espressamente autorizzata ad installare apparecchi ex art. 110 comma 6 lett. b) del t.u.l.p.s., (art. 2 comma 2 quater legge 73/2010, rectius art. 88 del t.u.l.p.s.), potrebbe considerarsi implicitamente autorizzata ad esercitare – seppur illegittimamente – l'accettazione di scommesse, in virtù della titolarità dell'autorizzazione di polizia di cui all'art. 88 del t.u.l.p.s..

La disponibilità di una distinta licenza di pubblica sicurezza, per ogni attività esercitata nello stesso locale, consente di modulare con maggiore adeguatezza i poteri di vigilanza e sanzionatori adottabili dal personale, precisa il Ministero nella nota, preposto ai controlli affinché se, ad esempio, si dovesse sospendere o revocare

la licenza relativa agli apparecchi videoterminali, oggetto del provvedimento sanzionatorio, sarebbe l'attività condotta in difformità delle prescrizioni di legge con l'esclusione, ove possibile, di riflessi negativi sull'attività principale esercitata nello stesso locale e separatamente autorizzata.

Sul punto, preme chiarire che relativamente agli esercizi pubblici di cui all'art. 9 lettere a), b), c), d), e) del decreto Direttoriale 22 febbraio 2010, l'autorizzazione posseduta per l'attività principale è propedeutica all'acquisizione della ulteriore licenza per l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 b) del t.u.l.p.s..

Pertanto, qualora dovesse venire meno la licenza di polizia rilasciata per l'attività principale, rispettivamente art. 88 t.u.l.p.s. per gli esercizi elencati dalla lettera a) alla lettera d) ed 86 per gli esercizi di cui alla lettera e), automaticamente dovrà essere revocato il connesso titolo autorizzatorio che legittima l'installazione degli apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lett. b) del t.u.l.p.s..

Si rappresenta, altresì, che ulteriore titolo propedeutico al rilascio della licenza di polizia di cui all'art. 2 comma 2 quater legge 73/2010, sarà costituito dal rapporto contrattuale concluso tra il titolare dell'esercizio pubblico ove si installano gli apparecchi videoterminali e uno dei dieci concessionari della rete telematica per la gestione delle VLT, comprovato dalla presentazione da parte dell'interessato di copia dello stesso.

Nella considerazione che i parametri di funzionamento degli apparecchi da gioco in argomento consentono il trattamento di somme di danaro di ragguardevole consistenza, si rammenta che, in presenza di peculiari condizioni territoriali e/o ambientali, l'autorità questorile ha facoltà di imporre, ai sensi dell'art. 9 del t.u.l.p.s., ogni prescrizione ritenuta opportuna, (come ad esempio l'adozione di protezioni passive quali telecamere predisposte per la videosorveglianza dei locali, grate alle finestre, ecc.) idonea a limitare o quantomeno scoraggiare la commissione di reati quali rapina, furto, danneggiamento, ecc. .

In ordine a tale ultimo aspetto, non è superfluo ricordare che, l'art. 153 del Regolamento di esecuzione al t.u.l.p.s., stabilisce che "La licenza può essere rifiutata o revocata per ragioni di igiene o quando la località o la casa non si prestino ad essere convenientemente sorvegliate".

Da ultimo, al fine di scongiurare l'instaurazione di controversie di natura amministrativa connesse alla regolamentazione degli orari di apertura e chiusura degli esercizi pubblici, (cfr. TAR Sicilia Sezione di Catania, Sent. N. 1426/2010) si ritiene opportuno rammentare che, con riferimento alle modalità di conduzione delle attività economiche, l'art. 50 comma 7 del D. Lgs.

18.8.2000 n. 267 recante "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", dispone che "Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle

amministrazioni interessate, gli orari di
apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei
servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.